

**CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – F.I.G.C.
ACCORDO ECONOMICO CALCIATRICI**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con sede in
..... alla via/piazza n.....
CAP..... C.F./P.IVA..... rappresentata da
..... con la qualifica di affiliata alla FIGC con
matricola (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);

e

la Calciatrice matricola F.I.G.C..... nata a
..... il C.F.
..... domiciliata a alla via/piazza
..... n. CAP..... (nel prosieguo, per brevità, la
“Calciatrice”);

Premesso

- A.** che la Calciatrice, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserata con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- B.** che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore della Calciatrice, dell'importo annuo lordo per la prestazione dell'attività sportiva, del rimborso forfettario di spesa, dell'indennità di trasferta, delle voci premiali e del rimborso spese documentate, ai sensi degli artt. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. e 94 *quinquies* delle N.O.I.F.

Tutto ciò premesso le Parti

convengono quanto segue

Art. 1 - La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di Calciatrice “non professionista”, a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal e fino al 30 giugno..... escludendo espressamente ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare alla Calciatrice le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo *status* federale in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica e, ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 2 delle N.O.I.F., a corrisponderle i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Art. 3 - La Società si impegna a riconoscere alla Calciatrice, per ciascuna stagione sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrisponderli in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare alla calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice entro i **30 giorni successivi all'ultima scadenza.**

Art. 4 - La Società si impegna a rimborsare alla Calciatrice le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte della Calciatrice.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 7 delle N.O.I.F. la Società riconosce alla Calciatrice le seguenti somme (eliminare le voci che non interessano):

Euro giornalieriper numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al....., a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al , a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Art. 6 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare alla Calciatrice, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 *quinquies* comma 8 delle N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Art. 7 - In caso di svincolo o trasferimento della Calciatrice avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall'efficacia del provvedimento. L'inclusione nelle "liste di svincolo" delle calciatrici "non professioniste" che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dalla Calciatrice medesima.

Art. 8 - Ove la Calciatrice non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l'accordo corrispondendo comunque alla Calciatrice le mensilità sino ad allora maturate. In caso gravidanza della Calciatrice il presente accordo non potrà essere risolto.

Art. 9 - In caso di inadempimento della Società la Calciatrice potrà adire la competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 *sexies* delle N.O.I.F. In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla F.I.G.C.

Art. 10 - La Calciatrice che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. lo svincolo per morosità. Il relativo procedimento si svolge nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 *sexies* delle N.O.I.F.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, la Calciatrice nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

¹ Da compilare solo in caso di accordo biennale e triennale.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare alla calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice entro i **30 giorni successivi all'ultima scadenza.**

Art. 12 – Per quanto non previsto dal presente accordo, si intendono richiamate le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 13 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

Luogo _____, data _____

per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

(la Calciatrice)

(firma di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore di età)

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli artt. 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

Luogo _____, data _____

per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

(la Calciatrice)

(firma di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore di età)

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, **unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.** La società deve comunicare alla calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice entro i **30 giorni successivi all'ultima scadenza.**

3